n. 13912/2017 v.g.



Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

vista la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto « Siavs Il s.r.l. Start-up ex art. 4 comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 conv. in L. n. 33/2015 (REA n. 1506815) Richiesta avvio procedimento di cancellazione start-up innovativa dalla sezione speciale del Registro Imprese»;

visto il provvedimento emesso da questo magistrato con il quale veniva avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio; vista l'ulteriore nota trasmessa dall'ufficio;

premesso che l'ufficio del registro chiedeva al giudice del Registro di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione, eseguita in data 23 marzo 2017, della società Siavs Il s.r.l. nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa, ferma l'iscrizione nella sezione ordinaria, in quanto documentazione allegata alla domanda del 7 aprile 2017 di iscrizione della modifica del capitale sociale scaturirebbero dubbi sulla riconducibilità dell'attività svolta dalla società di cui trattasi (e dunque dell'oggetto esclusivo o prevalente) all'innovatività ad alto tecnologico, requisito essenziale ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale in qualità di startup innovativa in conformità al dettato dell'art. 25, comma 2 lettera f), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179;

osserva quanto segue.

L'Ufficio del registro delle imprese ha, a seguito di talune verifiche, rilevato quanto segue relativamente alla società Siavs Il s.r.l., start-up innovativa costituita in forma di società a



responsabilità limitata ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2015 n. 33.

In data 6 marzo 2017, è stata presentata all'ufficio una richiesta di assistenza specialistica, a norma dell'art. 24 del cad, da parte di un'aspirante start-up denominata Siavs Il s.r.l. Nel campo relativo all'attività prevalente ed alle informazioni contenute nella modulistica informatica destinate alla "breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo", a norma dell'art. 25, comma 12 lett. d), del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, la società ha dichiarato di svolgere la seguente attività: "tutela ambientale protezione degli ecosistemi: ideare, progettare, realizzare e sviluppare sistemi di monitoraggio, prevenzione e recupero del dissesto idrogeologico dovuto all'antropizzazione del territorio, mediante un finalizzato alla prevenzione e recupero dell'inquinamento e contaminazione ambientale, a tal fine si procederà alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e prevenzione ad alto valore tecnologico".

Il legale rappresentante ha, inoltre, dichiarato, relativamente ai requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 lettera h), del predetto d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, l'ammontare qualificato di spese in ricerca e sviluppo, per le quali ha trasmesso una previsione dettagliata delle spese stesse, che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività.

A seguito della verifica della correttezza formale dello statuto e della documentazione allegata, contenuti nella citata richiesta di assistenza, nonché dell'astratta riconducibilità dell'oggetto sociale alle previsioni di cui all'art. 25, comma 2 lettera f), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, (segnatamente la società "ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico"), è stato fornito riscontro positivo alla registrazione fiscale dell'atto costitutivo e dello statuto.

Pertanto, l'ufficio del registro, in data 16 marzo 2017, ha iscritto provvisoriamente la società Siavs Il s.r.l. nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nonché, in data 23 marzo 2017, nell'apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa.

Successivamente, con domanda del 7 aprile 2017 (prot. n. 91852/2017), il notaio Francesco Gasbarri ha richiesto l'iscrizione nel registro delle imprese della variazione del capitale sociale della Siavs Il



s.r.l., a seguito della determinazione dell'amministratore unico di aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 500.000,00, effettuata con atto del medesimo notaio del 29 marzo 2017 (rep. 3054; racc. 1842). Tale operazione è stata attuata mediante un aumento di capitale scindibile, di cui euro 284.545,00 contestualmente sottoscritti e versati da nuovi soci attraverso conferimento di crediti verso la stessa società Siavs Il s.r.l. Il suddetto atto attestava, inoltre, che l'ulteriore aumento di capitale sociale da euro 294.545,00 ad euro 500.000,00, doveva essere sottoscritto entro il 30 aprile 2017 mediante conferimenti di crediti di importo pari ad euro 26.712,00, vantati da altri soci verso la stessa società Siavs Il s.r.l., e per la parte restante (euro 178.743,000) tramite conferimenti in denaro da effettuarsi anche in modo scindibile entro il termine del 31 marzo 2018.

I predetti crediti verso la Siavs II s.r.l. risultano da perizia giurata allegata all'atto notarile di aumento del capitale sociale, nelle cui premesse è stato dichiarato che per la start-up Siavs Il s.r.l. è in corso di riconoscimento la vocazione sociale. Tuttavia, tale riconoscimento non risulta mai avviato, dal momento che non risulta pervenuta alcuna richiesta di riconoscimento, sebbene l'oggetto sociale della società sembrerebbe evidenziarne esplicitamente la vocazione.

Quanto alla perizia, dalla medesima si evince che i crediti oggetto del conferimento scaturiscono da un'unica fattura emessa il 21 marzo 2017 dall'Associazione Dipendenti della Corte dei Conti verso la società Siavs Il s.r.l., per "l'attuazione di un programma di riqualificazione di area golenale del fiume Tevere, in località Tor di Quinto - Roma, per fini sociali, sportivi e ambientali, mediante conferimento della detenzione qualificata del sito e relativa gestione delle attività". Il credito è stato, quindi, in parte ceduto, mediante scambio di corrispondenza, dalla stessa Associazione agli altri conferenti.

In particolare, la citata fattura è relativa al contratto di affidamento in appalto alla società Siavs Il s.r.l. della gestione del Circolo dipendenti Corte dei Conti sito in Roma in via del 23-25, ottenuto in concessione dal Demanio pubblico dello Stato, previa realizzazione delle opere e dei lavori previsti nel progetto approvato dalla Regione Lazio necessari per realizzare il centro.

Con istanza del 16 maggio 2017 (prot. n. 127094/2017), il notaio Francesco Gasbarri ha richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della variazione del capitale sociale sottoscritto e versato da euro 294.545,00 ad euro 321.257,00 mediante conferimento di crediti verso la



medesima Siavs Il s.r.l., allegando l'atto di sottoscrizione e conferimento del 27 aprile 2017 (rep. 3120; racc. 1880). In seguito, con domanda del 25 maggio 2017 (prot. n. 147389/2017), l'amministratore unico della società, sig. Antonio Bucarelli, ha dichiarato che in data 23 maggio 2017 l'aumento di capitale sociale di 500.000,00 deliberato con atto del 29 marzo 2017, è stato integralmente sottoscritto. Da ultimo, con ulteriori due istanze, l'organo amministrativo ha provveduto a comunicare il versamento del capitale sociale fino alla concorrenza di euro 500.000,00.

Ciò posto, l'ufficio del registro nutre delle perplessità in ordine all'oggetto del contratto ed alle opere che dovranno essere eseguite dalla società, come dettagliatamente evidenziate nella relazione di stima, e ciò in considerazione della prevalenza e/o esclusività dell'attività innovativa ad alto valore tecnologico dichiarata dalla start-up di cui trattasi.

Infatti, la peculiarità innovativa e tecnologica dichiarata dalla società sembrerebbe non trovare un riscontro operativo nella tipologia e descrizione dei lavori che la società Siavs Il s.r.l., in qualità di appaltatore, avrebbe l'onere di realizzare: dal business plan relativo al suddetto contratto di affidamento, come riportato nella perizia giurata, non appare individuabile l'ammontare delle spese in ricerca e sviluppo, che, peraltro, la start-up innovativa in parola avrebbe dichiarato di sostenere ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera h).

L'ufficio poi richiama quanto evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, laddove viene precisato che l'attività svolta dalle società costituisce "un elemento utile a valutare l'oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico".

Alla luce delle suddette considerazioni, in data 27 aprile 2017, la Camera ha già trasmesso una segnalazione alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, esponendo i fatti sopra riportati per le valutazioni in ordine alla vigilanza prevista dall'art. 31, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Così riepilogati i termini della questione per come si evincono dall'istanza inoltrata dall'ufficio e dalla documentazione ad essa allegata, giova evidenziare come, secondo un condivisibile orientamento manifestato dal Giudice del registro delle imprese di Torino (decr. 10 febbraio 2017), l'Ufficio del registro delle imprese non può rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad un'aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell'oggetto sociale dei caratteri di



innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa.

Infatti, la verifica di competenza dell'ufficio del registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata: l'ufficio medesimo è, poi, legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale statutario.

Si trae conferma dell'assenza di un controllo di merito dal co. 12 dell'art. "La start-up innovativa è automaticamente secondo cui: iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a sequito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]". Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135) l'automatismo a presentazione della domanda conferma che "la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese", né un'ampia attività istruttoria. In altre parole, non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell'ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall'innovatività o dall'alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

La giurisprudenza dianzi menzionata, peraltro, ha evidenziato che possono sussistere casi limite nei quali va riconosciuto che, in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. In tali casi, l'ufficio e poi il giudice del registro dovrebbe svolgere una verifica di coerenza tra il tipo normativo start up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell'Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna



valutazione di merito.

Ciò posto, nel caso di specie, come già evidenziato, l'ufficio dubita della compatibilità con il requisito della esclusività e/o della prevalenza dell'attività innovativa delle modalità con le quali è stato realizzato un aumento del capitale sociale della Siavs Il s.r.l. e, precisamente, della modalità costituita dal conferimento di crediti oggetto di una fattura emessa il 21 marzo 2017 dall'Associazione dipendenti della Corte dei Conti verso la predetta società e poi ceduti dalla predetta associazione in favore degli altri conferenti.

Tuttavia, ritiene questo Giudice del registro che le verifiche di compatibilità, nei termini sopra descritti, consentite all'ufficio del registro si arrestino ad una valutazione concernente l'oggetto sociale come indicato nell'atto costitutivo della società e non possano superare tale limite. Al contrario, l'ufficio del registro non può valutare le concrete modalità di esecuzione di un aumento di capitale, ancorché da esse possano derivare incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start-up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali.

E va da sé che, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice non ricorre una ipotesi di totale scostamento del profilo formale da quello sostanziale, come dimostra la stessa circostanza che l'ufficio, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione della società nelle sezioni, ordinaria e speciale, del registro delle imprese, ha correttamente provveduto, dopo l'esecuzione dei rituali controlli, in data 16 marzo 2017, ad iscrivere provvisoriamente la società Siavs Il s.r.l. nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e, in data 23 marzo 2017, nell'apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa.

Né assume rilievo in questa sede, ed anche a volere prescindere da quanto appena esposto, la circostanza che la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite dalla società non sembrano rivestire alto valore tecnologico: infatti, in assenza di una apposita istruttoria (non consentita all'ufficio), non può escludersi che le opere da realizzarsi e, dunque, l'attività della società rivesta tali caratteristiche.

Quanto, poi, alla circostanza che dal business plan relativo al contratto di affidamento, come riportato nella perizia giurata, non appare individuabile l'ammontare delle spese in ricerca e sviluppo, va osservato come l'ammontare di dette spese deve essere indicato dal legale rappresentante della start-up nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 25, comma settimo, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e non già dalla perizia giurata resa in sede di aumento di capitale. E ciò, nel caso di specie, è



puntualmente avvenuto.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni non sussistono ragioni per procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione, eseguita in data 23 marzo 2017, della società Siavs Il s.r.l. nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa, ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria.

Tuttavia, considerato che l'art. 31, comma quinto, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 demanda al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza in ordine al corretto utilizzo delle agevolazioni ed al rispetto della disciplina cui sono soggette le start-up, è opportuno che siano trasmessi gli atti a detto Ministero al fine delle proprie determinazioni.

p.q.m.

visto l'art. 2191 c.c. dispone che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione, eseguita in data 23 marzo 2017, della società Siavs Il s.r.l. nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa.

Dispone che l'ufficio del registro provveda a trasmettere, per le valutazioni ed i controlli di competenza, al Ministero dello sviluppo economico il presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito. Roma, 2 aprile 2019

Il Giudice del registro delle imprese (dott. Guido Romano)

